

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Difesa**

(MARTINAZZOLI)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(CIRINO POMICINO)

e col **Ministro del Tesoro**

(CARLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 NOVEMBRE 1989

### Rideterminazione del contributo ordinario all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN)

ONOREVOLI SENATORI. - L'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale è un ente pubblico di ricerca che attinge dall'attività svolta per conto terzi solo una modesta quota delle proprie entrate.

Esso realizza i propri fini istituzionali mediante il contributo dello Stato che per assicurare l'ordinaria gestione dell'ente e la sua operatività dovrebbe essere commisurato al minimo necessario.

Attualmente l'INSEAN fruisce di un contributo ordinario annuo di lire 2.800 milioni,

determinato nel 1984 con legge 10 luglio 1984, n. 325.

Il contributo ordinario quindi, pur costituendo una fonte di rivitalizzazione dell'ente, si è dimostrato esiguo a fronte degli impegni derivanti:

a) dal progressivo radicale sviluppo dell'Istituto: gli impianti di sperimentazione in funzione sono passati da uno a quattro, con notevole ricaduta sull'incremento dell'attività di ricerca in aderenza alle necessità dell'industria cantieristica. Da tale maggiore attività è

derivato un incremento di onere finanziario per la gestione operativa degli impianti;

b) dal maggiore impegno della forza di lavoro altamente qualificato (tecnici ricercatori-sperimentatori), divenuto man mano più oneroso per l'incremento delle retribuzioni, conseguente dall'approvazione dei nuovi contratti collettivi relativi al comparto della ricerca.

La situazione finanziaria dell'Istituto con il crescere dei costi è diventata critica e rischia di compromettere non solo il progresso operativo fin qui ottenuto ma la sua stessa validità, con conseguente dispersione del notevole patrimonio formato dalla tecnologia acquisita e dal complesso degli impianti che costituiscono «grandi attrezzature di ricerca» uniche in Italia e particolarmente apprezzate in ambito internazionale.

Verrebbe così a mancare, in ambito nazionale, il necessario e valido apporto alla cantieristica italiana per lo studio e lo sviluppo tecnologico nel campo dell'idrodinamica, con la sola alternativa, non certo auspicabile, di doversi rivolgere all'estero presso analoghi istituti meglio finanziati dai rispettivi Stati (Francia, Inghilterra, eccetera).

Quanto sopra, rappresentato negli aspetti più evidenti, conduce ad una sola scelta, risultante peraltro in piena sintonia con gli orientamenti del Parlamento e del Governo che ha inteso ed intende dare incentivazione ed appoggio agli organismi di ricerca e sperimentali operanti in ambito nazionale.

La proposta che viene presentata si prefigge la rideterminazione del contributo ordinario annuo che consenta all'Istituto di operare, sia pure in termini di rigore economico, ma con quel minimo sufficiente per svolgere i suoi compiti istituzionali.

Essa è così articolata:

L'articolo 1 tratta del contributo ordinario dello Stato ed è formulato in modo da assicurare all'INSEAN, a similitudine di quanto già fatto per altri enti nazionali di ricerca (CNR - INFN - ISCO, ecc.), fonti certe e durature di finanziamento nella misura necessaria perchè questi possa assolvere in concreto ai propri compiti istituzionali e salvaguardare l'ingente patrimonio impiantistico dallo stesso posseduti;

L'articolo 2 riguarda la copertura finanziaria.

## RELAZIONE TECNICA

Il disegno di legge in oggetto, approntato dal Ministero della difesa, è volto ad incrementare da 2.800 milioni a 10.000 milioni il contributo annuo dello Stato a favore dell'Istituto nazionale per gli studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) determinato con la legge 325 del 1984.

L'onere complessivo aggiuntivo per il triennio 1989-1991 è valutato in 21,6 miliardi; ad esso si fa fronte utilizzando il relativo accantonamento iscritto nel fondo speciale di parte corrente (Tabella B) di cui alla legge finanziaria 1989.

L'entità del nuovo contributo annuo pari a 10.000 milioni (di cui 2.800 annui già stanziati in base alla legge 325 del 1984) è stata valutata sulla base della stima aggiornata del bilancio dell'Istituto per il triennio 1989-1991 che risulta così articolato:

*Oneri per il personale (8.300 milioni annui)*

La stima degli oneri per il personale è stata riferita all'organico completo corrispondente a 185 unità, tenuto conto dell'incremento delle retribuzioni conseguente all'approvazione dei nuovi contratti collettivi relativi al Comparto della ricerca.

*Spese per esercizio impianti, acquisto beni di consumo e manutenzione ordinaria (4.700 milioni annui)*

Gli oneri di esercizio sono stati calcolati facendo riferimento agli attuali livelli di operatività dell'Istituto opportunamente incrementati per tener conto dei rilevanti oneri di gestione degli impianti e delle dotazioni strumentali di calcolo, utilizzate al pieno delle loro potenzialità operative.

Nell'ambito di tale categoria di spesa sono stati considerati, tra l'altro, gli oneri tributari, gli oneri derivanti dai rapporti di lavoro con altri Enti di ricerca e le spese attinenti la diffusione e divulgazione della conoscenza acquisita dall'Istituto.

*Entrate correnti per attività per conto terzi (3.000 milioni annui)*

La stima degli introiti (3.000 milioni annui) è stata effettuata su una ipotesi di fatturato per esperienze e consulenze che l'Istituto effettua su base continuativa a favore di terzi ed il cui valore si può ritenere consolidato nel tempo in rapporto alle attività che l'ente può svolgere in questo settore.

In conclusione l'entità del nuovo contributo annuo richiesto, 10.000 milioni, risulta dalla differenza tra gli oneri annui di personale e di esercizio (13.000 milioni) e le entrate correnti (3.000 milioni) derivanti dall'attività di ricerca svolta a titolo oneroso per conto terzi.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Il contributo annuo dello Stato a favore dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN), con sede in Roma, determinato in lire 2.800 milioni con la legge 10 luglio 1984, n. 325, viene elevato, dal 1° gennaio 1989, a lire 10.000 milioni.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1993, la rideterminazione del contributo di cui al comma 1 avviene con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

## Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 7.200 milioni annue a decorrere dall'anno 1989, si provvede, per l'anno 1989, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento predisposto «Aumento del contributo all'Istituto nazionale per gli studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN)» e per gli anni 1990, 1991 e 1992 mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.